

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLA ECONOMIA NAZIONALE:	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (I E VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 9
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 10
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 12
<i>In sede legislativa</i>	» 12
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 13
CONVOCAZIONI	» 13

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno di legge relativo agli interventi per la ripresa della economia nazionale.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 2 APRILE 1965, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente LA MALFA, indi del Vice presidente CURTI AURELIO.* — Intervengono per il Governo il Ministro del tesoro, Colombo, il Ministro dell'agricoltura, Ferrari Aggradi e i Sottosegretari al tesoro Belotti, al lavoro Calvi, alle finanze Bensi, ai lavori pubblici De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale » (2186).

La Commissione procede all'esame degli articoli del decreto-legge e dei numerosi emendamenti presentati.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Borsari, Busetto, Curti

Ivano, De Pascalis, De Pasquale, Fabbri Francesco, Guarra, Leonardi, Leone Raffaele, Magno, Napolitano Francesco, Orlandi, Raffaelli, Ripamonti, Silvestri, Sullo, Todros, Venturoli, Zanibelli, il relatore Galli, il Presidente, i Ministri Colombo e Ferrari Aggradi ed i Sottosegretari De' Cocci, Belotti, Bensi e Calvi, la Commissione approva il provvedimento con emendamenti agli articoli 3, 7, 9, 12, 15, 17, 21, 23, 24, 29, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48. Sono inoltre introdotti come nuovi articoli il 9-bis e il 24-bis. L'articolo 16 viene, invece, soppresso.

Pertanto il testo del decreto approvato dalla Commissione risulta il seguente:

TITOLO I.

FINANZIAMENTI DA PARTE DEL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE E DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

ART. 1.

Le obbligazioni emesse fino all'importo di lire 250 miliardi dal Consorzio di Credito per le opere pubbliche per i finanziamenti di cui agli articoli seguenti, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

ART. 2.

Il Consorzio di Credito per le opere pubbliche è autorizzato a contrarre prestiti all'estero nei limiti previsti dal precedente articolo 1, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I rischi di cambio e tutti gli oneri derivanti al Consorzio di Credito per le opere pubbliche che in dipendenza dei prestiti esteri assunti ai sensi del presente articolo formano oggetto di conguaglio quinquennale sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero del tesoro.

ART. 3.

Con i fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Consorzio di credito per le opere pubbliche provvede alla concessione di mutui per opere assistite da contributo dello Stato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a favore di:

a) Comuni, Province e loro Consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive integrazioni e modificazioni;

b) Comuni, Province, Università e loro Consorzi ed altri enti obbligati, per le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive integrazioni e modificazioni;

c) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro Consorzi, per la costruzione di opere ospedaliere;

d) Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ed Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) per la costruzione di case popolari.

Con gli stessi fondi il Consorzio può concedere ai comuni i mutui di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.

ART. 4.

Con gli stessi fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere, anche in deroga alle proprie norme statutarie, mutui agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza.

ART. 5.

I mutui accordati dal Consorzio di Credito per le opere pubbliche ai sensi dei precedenti articoli godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato, a richiesta del Consorzio, diventa automaticamente operan-

te dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

A seguito dei pagamenti effettuati al Consorzio da parte del Ministero del tesoro, questo è surrogato nei diritti che il Consorzio stesso aveva nei confronti del debitore.

ART. 6.

Gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali previste dalle presenti norme gravano su apposito capitolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e successivi.

ART. 7.

L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

ART. 8.

Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere mutui al Tesoro dello Stato per i fini di cui al Titolo IV del presente decreto.

Tali mutui sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio e da approvarsi con decreto del Ministro per il Tesoro.

Il servizio dei mutui è assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale i mutui stessi sono contratti. Le rate di ammortamento sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di Credito per le opere pubbliche.

ART. 9.

Fino al 31 dicembre 1966, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche assistite da contributo o concorso dello Stato, nonché ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, sulla base della semplice domanda dell'ente

mutuatario e del decreto concessivo del contributo o concorso dello Stato oppure del decreto di approvazione dei piani di zona.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

ART. 9-*bis*.

Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 9 si terrà in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del centro-nord anche in relazione al costo del finanziamento a carico degli Enti mutuanti.

ART. 10.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato sui mutui contratti dagli enti di cui ai precedenti articoli 3, lettere *c*) e *d*), e 4 si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

TITOLO II.

PROVVIDENZE
PER IL FINANZIAMENTO DI AUTOSTRADE

ART. 11.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte regioni, province e comuni, tali enti possono garantire il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie possono godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino all'intero importo del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale. In pendenza del perfezionamento della procedura per l'as-

sunzione dei predetti impegni, può essere accordata, con le modalità previste dal penultimo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato, la quale diventa sussidiaria col perfezionamento della procedura medesima ».

TITOLO III.

SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAMENTO
DELLE PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE
E LA GESTIONE DEI LAVORI
PUBBLICI

ART. 12.

I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Quando si tratti di opere eccedenti la circoscrizione di un Provveditorato, il Ministro per i lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditore cui è demandata l'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione dei lavori.

Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 100 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere Capo del Genio civile.

Le attribuzioni conferite ai Provveditori alle opere pubbliche ai sensi del presente articolo si estendono alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi anche alla approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica, delle opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 717.

Restano ferme, per quanto concerne le opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 100 milioni, le norme previste dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

ART. 13.

Il presidente del Magistrato alle acque provvede alla approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di sua competenza senza limiti di importo e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di Magistratura.

ART. 14.

I poteri attribuiti al Ministro per i lavori pubblici dagli articoli 75, 76, 77, 79, 81 e 85 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono devoluti ai provveditorati alle opere pubbliche senza alcun limite di importo.

I compiti attribuiti dagli articoli citati alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica sono devoluti ai comitati tecnico amministrativi.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

ART. 15.

Per le opere di competenza di enti locali, di enti pubblici e di enti e istituzioni comunque ammesse a contributo o concorso dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici.

Per le opere di competenze degli enti locali e degli enti pubblici ammesse a contributo in facoltà dei provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi:

a) quando, in sede di approvazione dei progetti, sia dimostrata la necessità di elevare la spesa per l'esecuzione dell'opera, in misura comunque non superiore al 15 per cento dell'importo indicato nella promessa;

b) quando la maggiore spesa sia conseguenza di gare di appalto aggiudicate con offerte in aumento.

Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo, per la cui realizzazione non vengono presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da presentare dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Analoga co-

municazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.

Nei casi previsti dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento.

Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.

ART. 16.

(soppresso)

ART. 17.

Per l'appalto delle opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, del Magistrato delle acque e del Magistrato per il Po, il ricorso alla trattativa privata, nei casi previsti dal Regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, è deliberato con decreto motivato dai Provveditori alle opere pubbliche, dal Magistrato delle acque, dal Magistrato per il Po, sentita l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio in tutti i casi per i quali le leggi vigenti richiederebbero il parere del Consiglio di Stato.

ART. 18.

I limiti di importo stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, sono elevati da due a dieci milioni di lire.

ART. 19.

Non è richiesto il parere degli organi consultivi sugli atti aggiuntivi di contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se su tali contratti si siano già pronunciati gli organi anzidetti e qualunque sia l'importo dell'atto aggiuntivo, nonché sulla congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta.

Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il solo pa-

rere di una commissione presieduta dal Ministro per i lavori pubblici o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e composta da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 20.

È sospesa l'applicazione dell'articolo 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, limitatamente ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

ART. 21.

È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche, rientranti, ai sensi degli articoli precedenti, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque, del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale.

L'avocazione può essere disposta per opere di particolare importanza tecnica ed è ordinata con decreto motivato. L'avocazione può essere richiesta, per ragioni di interesse artistico, dal Ministro per la pubblica istruzione.

ART. 22.

Qualora i provvedimenti che concernono l'attuazione di opere pubbliche prevedono distinte spese non necessariamente tra loro connesse e, di taluna di esse venga, in sede di controllo, rilevata la non conformità a legge, il competente Magistrato della Corte dei conti ammette i provvedimenti al visto ed alla registrazione per la parte della spesa non investita dal rilievo.

Per la parte investita dal rilievo l'Amministrazione può disporre il disimpegno della spesa ovvero chiedere la pronuncia della Sezione di controllo ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

ART. 23.

Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'amministrazione provinciale.

Il Ministro per l'interno, con proprio decreto emesso su proposta del Ministro per i lavori

pubblici, autorizza la sostituzione e designa l'ente incaricato di provvedere.

ART. 24.

Le Amministrazioni comunali e gli enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione e negli adempimenti relativi alla esecuzione delle opere, dagli Uffici del Genio civile o dall'amministrazione provinciale.

Nel caso che l'Ufficio del Genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto, può affidarne l'incarico ad un libero professionista.

Alla spesa relativa si provvede con la somma prevista in progetto per spese tecniche.

ART. 24-bis.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 si applicano anche agli enti locali e agli enti pubblici per le opere di loro competenza non ammesse a contributo dello Stato, per le quali le vigenti disposizioni richiedono il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 25.

Le norme contenute negli articoli di questo Titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1° gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV.

PROVVIDENZE PER L'AGRICOLTURA

ART. 26.

Per attuare gli interventi diretti al risanamento, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

ART. 27.

È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per il risanamento del patrimonio zootecnico, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1965.

ART. 28.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 4 miliardi per incrementare il « fondo di rotazione » istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

Ai prestiti concessi con le disponibilità di cui al presente articolo si applica il disposto del sesto comma dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ART. 29.

L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione, l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è aumentata a lire 6 miliardi.

ART. 30.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani e di rimboschimento di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 31.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta padano di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

ART. 32.

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di sistemazione degli argini a mare nonché per il ripristino di opere pubbliche di bonifica previste dal Titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595.

ART. 33.

È autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per gli scopi di cui all'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La somma di cui al precedente comma è utilizzata, in misura non inferiore ad un terzo, per l'esecuzione delle opere irrigue previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno determinate le somme da destinare rispettivamente agli scopi di cui ai precitati articoli.

Per l'esecuzione delle opere finanziate con i fondi di cui al primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in tutti i territori classificati comprensori di bonifica.

ART. 34.

È autorizzata la spesa di 8 miliardi per l'esecuzione da parte di enti e sezioni di riforma fondiaria, di opere ed impianti di interesse generale e collettivo, nonché per l'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, nei territori e con le modalità di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la sistemazione e la prosecuzione del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari.

La somma di lire 2 miliardi di cui al comma precedente è stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 36.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli del presente Titolo si provvede con il ricavo dei mutui da contrarsi a norma del precedente articolo 8.

TITOLO V.

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE PER IL FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO ONERE A CARICO DELL'ERARIO

ART. 37.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° aprile 1965 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data

del 31 marzo 1966, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro delle imprese industriali al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è ridotta del 3 per cento delle retribuzioni alle quali è riferita.

Per l'identificazione delle imprese che hanno diritto alla riduzione contributiva di cui al precedente comma, si fa riferimento alle norme in vigore in materia di assegni familiari.

ART. 38.

L'importo del minor gettito contributivo che si determina per il Fondo adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo precedente è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo:

di lire 87.700 milioni per l'esercizio 1965;

di lire 43.300 milioni per l'esercizio 1966.

I predetti importi sono versati dallo Stato al Fondo di cui al precedente comma, in rate bimestrali posticipate.

TITOLO VI.

FACILITAZIONI PER LA VENDITA DI MACCHINARIO ALLA MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

ART. 39.

Gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, nonché le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché gli altri istituti di credito ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono compiere, sino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese — industriali e commerciali — operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale ed indipendentemente dalle dimensioni delle imprese stesse, operazioni di finanziamento a medio termine, anche sotto forma di

sconto degli effetti, derivanti dalle vendite di macchinari a piccole e medie imprese industriali.

Il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

ART. 40.

L'Istituto centrale per il Credito a medio termine (Mediocredito centrale) può accordare, in favore degli Istituti di cui all'articolo precedente, la garanzia sussidiaria fino alla concorrenza massima del trentacinque per cento della perdita accertata sulle operazioni finanziarie da essi effettuate ai sensi dello stesso articolo.

ART. 41.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad accordare agli Istituti di cui al precedente articolo 39 il proprio intervento finanziario e contributivo con le formalità e nei limiti previsti dall'articolo 5 del proprio statuto.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento effettuato dagli Istituti predetti passano di diritto all'Istituto centrale per il Credito a medio termine.

Per gli scopi di cui al precedente primo comma il fondo di dotazione del detto Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 10 miliardi.

ART. 42.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 39 non possono avere durata superiore a cinque anni.

L'importo di ciascun finanziamento non può superare l'ottantacinque per cento del prezzo dei macchinari.

L'importo massimo degli acquisti di una stessa impresa, agevolati ai sensi del presente decreto, non può superare i cento milioni di lire.

TITOLO VII.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'EDILIZIA

ART. 43.

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 4 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, del 13 febbraio 1962, anche se comprendono uffici e negozi, purché ai negozi

non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopraterre, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata di venticinque anni.

L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1968.

ART. 44.

Fino al 31 dicembre 1966, l'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di fabbricati ad uso di abitazione e di aree destinate alla costruzione edilizia, situati nel territorio nazionale, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura di lire quattro per ogni cento lire.

I trasferimenti dei beni indicati nel primo comma, che avvengano nel termine ivi fissato ed entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso, sul quale sia stata pagata l'imposta normale, sono soggetti alla stessa imposta di cui al comma precedente ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore precedentemente tassato.

Sui trasferimenti successivi alla data del 31 dicembre 1966, che avvengono entro tre anni da altro trasferimento degli stessi beni indicati nel primo comma, la riduzione del quarto si applica con riferimento alla aliquota normale del 7,50 per cento.

Per i trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 1,50 per cento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezionano dopo tale data, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali.

ART. 45.

La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1968.

TITOLO VIII.

PROVVIDENZE PER I DISOCCUPATI

ART. 46.

Ai lavoratori che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965 e aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, competono, per la durata in cui è corrisposta detta indennità, e in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Detti assegni sono corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari soprarichiamato.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche a coloro che, essendo cessati dal lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in continuità di disoccupazione. In tal caso gli assegni familiari sono corrisposti per il periodo residuo di godimento dell'indennità di disoccupazione.

Ai lavoratori agricoli, aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, in luogo delle maggiorazioni di cui al primo comma, sono corrisposti gli assegni familiari, per un numero di giornate pari alla metà di quelle spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione per l'anno agrario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 47.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

TITOLO IX.

NORME FINALI

ART. 48.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio

1958, n. 84, sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione ai contributi straordinari di cui al precedente articolo 38, nonché per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui al precedente articolo 41.

Le somme così versate allo stato di previsione dell'entrata sono, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché del Ministero del tesoro per l'aumento del fondo di dotazione di cui al precedente comma.

ART. 49.

È conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 141 miliardi che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

ART. 50.

Il Ministro per il tesoro, negli anni 1965 e 1966, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

ART. 51.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì, 15 marzo 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SARAGAT

MORO, PIERACCINI, COLOMBO, TAVIANI,
TREMELLONI, GUI, MANCINI, FERRARI
AGGRADI, LAMI STARNUTI, DELLE
FAVE, MARIOTTI.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LA SEDUTA, INTERROTTA ALLE 14, È RIPRESA
ALLE ORE 17 E TERMINA ALLE 20,5.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)
e ISTRUZIONE (VIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 2 APRILE 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione* ERMINI. — Intervengono il Ministro della riforma della pubblica amministrazione Preti, ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione » (734).

Il Presidente Ermini riassume i termini della questione rammentando che la Commissione Istruzione, nella seduta del 30 ottobre 1964, in presenza di un corpo organico di emendamenti proposti dal Ministro Preti, prospettò alla Presidenza della Camera — che acconsentì — l'opportunità di affidare il disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Istruzione.

Il Ministro Preti ripropone all'attenzione delle Commissioni riunite le finalità degli emendamenti da lui presentati e che mirano ad evitare che la scuola di Caserta diventi una replica superflua delle facoltà universitarie esistenti, mentre è opportuno che essa sia strutturata in modo analogo alle corrispondenti scuole di Parigi e di Londra.

Dopo interventi dei deputati: Pitzalis, il quale ritiene anch'egli che la struttura della scuola debba ubbidire soprattutto a finalità di addestramento pratico; Di Primio, che anticipa delle osservazioni in merito all'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro Preti relativo all'articolo 151 del testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Berlinguer Luigi, che preannuncia emendamenti tendenti ad avvicinare la scuola di Caserta ai corrispondenti modelli francese e inglese, le Commissioni accolgono la richiesta formulata dal Relatore della I Commissione Dell'Andro, e sostenuta dal Presidente della stessa Commissione Ballardini per un breve rinvio, allo scopo di sottoporre ad adeguato esame gli emendamenti del Ministro.

Il Presidente Ermini rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 2 APRILE 1965, ORE 9. — *Presidenza del Presidente SCALFARO, indi del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona Achille.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Alatri, Sangalli, Calabrò, Dossetti, Lombardi Ruggero, Servadei, Viviani Luciana, del Relatore e del Ministro Corona, la Commissione approva gli articoli da 41 a 45 nella seguente formulazione:

ART. 41.

« In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, sia nazionali che esteri.

La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di provincia.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla Società italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo ».

ART. 42.

« Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finanziario 1956 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei Ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari ».

ART. 43.

Identico al disegno di legge.

ART. 44.

« Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le Associazioni Nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo Statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per

l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 1 gennaio di ogni anno le Associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche se sprovvisti di nulla osta di circolazione, loro forniti dalla Cineteca nazionale, dalla Cineteca italiana, da Enti ed Istituti culturali italiani ed esteri nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata della addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere

redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 40 ».

ART. 45.

« Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire 1.470.000.000, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da enti pubblici, Istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la concessione di premi agli esercenti dei « cinema d'essai » cioè di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attività collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca italiana di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) al Museo del cinema di Torino;

4) alla Cineteca annessa alla mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cine-

matografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film « prodotti per i ragazzi », di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrato, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca Nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo ».

La Commissione, infine, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 2 APRILE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.*

PROPOSTE DI LEGGE:

ROMEO: « Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 298 » (1884);

AMATUCCI ed altri: « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6 e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali » (2069).

Il Relatore Amatucci riferisce sulle due proposte di legge mettendo in evidenza come con questi provvedimenti si tenda ad eliminare la disparità di trattamento oggi esistente a danno degli orfani e delle vedove di avvocati deceduti prima dell'entrata in vigore della

legge 25 febbraio 1963, n. 289, rispetto alle famiglie degli avvocati venuti a mancare dopo tale legge e che, pertanto, godono del trattamento di reversibilità.

Inoltre, con i provvedimenti in esame, si tende ad elevare l'assegno da lire 60 mila a lire 100 mila per gli avvocati ultrasettantenni e ad istituire la Cassa malattia.

Trattandosi di provvedimenti spiccatamente tecnici, chiede che la Commissione voglia dare mandato al Presidente di domandare alla Presidenza della Camera il trasferimento delle due proposte in sede legislativa.

Intervengono, quindi, i deputati Sforza, Palazzolo, Cacciatore, Fortuna e Galdo che si dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi, concordi sulla richiesta di passaggio in sede legislativa delle proposte di legge.

Il Presidente riassume la discussione e, pertanto, annuncia che secondo il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari chiederà alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge nn. 1884 e 2069.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 2 APRILE 1965, ORE 11,05. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-D).

Su proposta del Presidente la Commissione rinvia ad altra seduta la discussione della proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

SERVELLO ed altri: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (1123);

PENNACCHINI: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (2038).

A seguito della relazione del deputato Pennacchini che illustra i precedenti delle proposte di legge — ricordando che quella del proponente Servello è stata già discussa nella scorsa legislatura — ed esaminata precedentemente in sede referente e dal comitato ristretto

appositamente nominato, intervengono nella discussione i deputati Romeo, Spagnoli, Servello, Galdo, De Florio, Breganze, Martuscelli, Cacciatore nonché il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi. La Commissione, dopo avere accolto un emendamento soppressivo del terzo comma proposto dal deputato Martuscelli, approva in un testo unificato l'articolo unico per cui rimane stabilito che chiunque riceva per sé o per altri danaro od altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, al fine di turbare una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi, o di alternarne il risultato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 500 mila. La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o prometta il danaro o le altre utilità o, comunque, si interponga per farle corrispondere o accettare.

In fine di seduta, quindi, viene votato a scrutinio segreto ed approvato il testo unificato delle due proposte di legge nn. 1123 e 2038.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 2 APRILE 1965, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BARTOLE: « Norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 465, in materia di concorsi dei laureati in farmacia » (2103);

Senatori MACCARRONE ed altri: « Interpretazione autentica della legge 21 giugno 1964, n. 465, concernente l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2120).

— (*Parere alla XIV Commissione*).

Il Relatore De Zan illustra innanzitutto i precedenti storici ai quali le due proposte di legge si riferiscono, rammentando che attraverso la legge 21 giugno 1964, n. 465, si è accordata ai laureati in farmacia la possibilità di svolgere anche le mansioni relative alla professione di chimico.

Espone poi le ragioni per le quali sollecita alla Commissione un orientamento più favorevole alla proposta Bartole n. 2103, che si limita ad attenuare gli effetti dell'applicazione della legge richiamata, rispetto alla

proposta di legge del Senatore Maccarrone, che innova in modo radicale la disciplina normativa esistente.

Dopo interventi dei deputati Seroni, Valitutti, Pitzalis e del Presidente Ermini, il Relatore De Zan ritiene di interpretare il punto di vista generalmente partecipato dalla Commissione proponendo di esprimere parere avverso ad ambedue le proposte di legge.

La Commissione accoglie, quindi, la proposta del Relatore ed esprime parere contrario alle due proposte di legge, motivandolo con la considerazione che dalla entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 465, non sono intervenute ragioni tali da richiederne integrazioni o modifiche.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Martedì 6 aprile, ore 17.

1) Comunicazioni del Presidente relative ai programmi di trasmissioni televisive per l'anno 1965;

2) Relazione sulla attività della Commissione nell'anno 1964 — Relatore: deputato Savio Emanuela;

3) Esame di rilievi e richieste circa talune rubriche televisive;

4) Varie.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Martedì 6 aprile, ore 17,30.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Urgenza*) (2017) — Relatore: Barbi — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (276) — Relatore: Barbi;

ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232) — Relatore: Barbi;

AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca (1295) — Relatore: Barbi;

AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e rior-

dinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo (1859) — Relatore: Barbi;

ZINCONI ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866) — Relatore: Barbi.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 24.